

NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI

Art. 6 del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Regole generali per la quarantena e la sua cessazione

- **Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi** al COVID-19 [...], con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la **quarantena precauzionale** o altra misura ad effetto equivalente, [...]
- **La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi** al COVID-19. A tali soggetti, però, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 nel caso compaiano i sintomi e al quinto giorno nel caso i sintomi persistano.
- **La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza, consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	
FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATA NELLA SEZIONE	<p>L'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza <u>con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo</u> al COVID-19.</p> <p><u>Per docenti e alunni, in tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, appena dovessero comparire dei sintomi (T0).</u></p> <p><u>Se i sintomi continuano, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (T5).</u></p> <p>In caso di utilizzo del test antigenico auto-somministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione.</p>
CON 5 O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATA NELLA SEZIONE	<p>ATTIVITÀ DIDATTICA Sospensione delle attività didattiche per una durata di cinque giorni.</p> <p>MISURE SANITARIE</p> <p>1. Per i docenti, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.</p> <p>2. Per docenti e alunni, auto-sorveglianza per 5 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> · se si manifestano sintomi si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi (T0). · se i sintomi continuano, si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 (T5). IN QUESTO CASO NON E' POSSIBILE EFFEUTARE IL TEST AUTOSOMMINISTRATO

PER LA SCUOLA PRIMARIA

**FINO A 4 CASI DI
POSITIVITÀ ACCERTATA
NELLA CLASSE**

L'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per docenti e alunni, in tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, appena dovessero comparire dei sintomi (T0).

Se i sintomi continuano, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (T5).

In caso di utilizzo del test antigenico auto-somministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione.

**CON 5 O PIÙ CASI DI
POSITIVITÀ ACCERTATA
NELLA CLASSE**

ATTIVITÀ DIDATTICA

1. L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 **per coloro che:**

- diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose);
- diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclovaccinale primario;
- diano dimostrazione di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;
- diano dimostrazione di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

2. L'attività didattica prosegue a distanza per cinque giorni per gli alunni che non possano dimostrare di essere in uno dei casi precedenti.

MISURE SANITARIE

1. Per docenti e alunni maggiori di 6 anni, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

2. Per docenti e alunni, auto-sorveglianza per 5 giorni:

- se si manifestano sintomi si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi (T0);
- se i sintomi continuano, si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 (T5). **IN QUESTO CASO NON E' POSSIBILE EFFETTUARE IL TEST AUTOSOMMINISTRATO**

PER LA SCUOLA SECONDARIA

**CON 1 CASO DI POSITIVITÀ
ACCERTATA NELLA CLASSE**

L'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, appena dovessero comparire dei sintomi (T0).

Se i sintomi continuano, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (T5).

**CON 2 O PIÙ CASI DI
POSITIVITÀ ACCERTATA
NELLA CLASSE**

ATTIVITÀ DIDATTICA

1. L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 **per coloro che:**

- diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose);
- diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclovaccinale primario;
- diano dimostrazione di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;
- diano dimostrazione di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

2. L'attività didattica prosegue a distanza per cinque giorni per gli alunni che non possano dimostrare di essere in uno dei casi precedenti.

MISURE SANITARIE

1. Per docenti e alunni maggiori di 6 anni, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

2. Per docenti e alunni, auto-sorveglianza per 5 giorni:

- se si manifestano sintomi si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi (T0);

▪ se i sintomi continuano, si effettua un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 (T5).

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza¹, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi: Verifica-19.

IMPORTANTE

La sospensione delle attività in presenza avviene se l'accertamento del quinto caso – per infanzia e primaria - o del secondocaso - per la secondaria - di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.